

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 52/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/449/UE della Commissione, del 27 luglio 2012, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della Lettonia quale Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte 4.2, al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 D 0449**: Decisione di esecuzione 2012/449/UE della Commissione, del 27 luglio 2012 (GU L 203 del 31.7.2012, pag. 66).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione 2012/449/UE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 203 del 31.7.2012, pag. 66.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.